



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27

Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988

Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003

Mail: info@unionecomunibbo.it

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

Approvato con Delibera dell'Assemblea n. 3 del 26/02/2014

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni ed abbreviazioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "Comune", un generico comune facente parte dell'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale";
 - b) per "Unione", l'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale";
 - c) per "lista di carico", un elenco di debitori contenente dati anagrafici ed identificativi del debito di ciascun moroso inserito nella lista;
 - d) per "entrate tributarie", le entrate dei comuni derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune o dall'Unione in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura (es. ICI – IMU – TASI, ICPDPA Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, TOSAP — Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, TARSU — TARES - TARI, etc.);
 - e) per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" si intendono tutti proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, CIMP — Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, canoni demaniali, oneri urbanistici, canoni idrici, tariffe dei servizi educativi e scolastici, tariffe della luce votiva, etc.) e le sanzioni amministrative del Comune o dell'Unione;
 - f) per "entrate patrimoniali di diritto privato" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del Comune o dell'Unione (es. canoni di locazione non derivanti da atti concessori).

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente, il Comune e l'Unione sono tenuti a compiere in merito alla gestione dei crediti patrimoniali e tributari dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale" e dell'Unione stessa, per i quali abbiano avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione volontaria, con particolare riguardo alle attività di recupero stragiudiziale ed alla riscossione coattiva dei crediti medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività dell'Unione anche quale soggetto delegato dai comuni ad esercitare le suddette funzioni, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it
P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

TITOLO II — Trasmissione dei dati ed attività di verifica e di recupero bonario

Art. 3 - Predisposizione delle liste di carico e condizioni sui crediti

1. Ciascun comune predispone le liste di carico su supporto informatico, secondo il tracciato record indicato dall'Unione, nonché su copia cartacea secondo quanto stabilito al successivo comma 6.
2. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia e voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dagli utenti o debitori con specificazione delle somme in conto capitale e per interessi maturati alla data di formazione della lista.
3. Gli elenchi trasmessi devono essere completi e contenere dati esatti ed aggiornati. I crediti iscritti negli elenchi devono essere certi, liquidi ed esigibili. L'Unione si riserva di verificare la rispondenza dei crediti ai suddetti requisiti previa acquisizione della documentazione comprovante la sussistenza, la liquidità e l'esigibilità degli stessi.
4. Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi rispettivamente:
 - i. degli atti di accertamento emessi dal comune per le entrate tributarie;
 - ii. degli avvisi di liquidazione emessi dal comune per le entrate patrimoniali di diritto pubblico;
 - iii. dei titoli aventi efficacia esecutiva per le entrate patrimoniali di diritto privato.
5. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della notifica dell'accertamento, dell'avviso o del titolo esecutivo al contribuente.
6. L'affidamento formale dei carichi da riscuotere all'Unione avverrà mediante consegna della copia cartacea della lista di carico analitica, i cui crediti dovranno essere certificate certi, liquidi ed esigibili dal funzionario responsabile dell'entrata del comune richiedente, il quale apporrà in calce alla lista di carico stessa la propria sottoscrizione per validazione e resa esecutività dei carichi affidati.

Art. 4 - Trasmissione delle liste di carico

1. Le liste di carico vengono trasmesse all'Unione nelle forme e nei tempi stabiliti e comunicati ai comuni.
2. In ogni caso le liste di carico devono essere ricevute dall'Unione almeno 180 (centottanta) giorni prima che i singoli crediti cadano in prescrizione.

Art. 5 - Atti presupposti alla riscossione

1. Prima di procedere alla riscossione coattiva, in particolare per le entrate di natura patrimoniale, l'Unione valuta l'opportunità di inviare al contribuente moroso apposita intimazione di pagamento.
2. L'Unione potrà acquisire direttamente dal contribuente eventuali documenti comprovanti l'insussistenza del credito o la sua estinzione parziale o totale.
3. Qualora ciò risulti opportuno, in relazione alla situazione creditoria, l'Unione potrà acquisire da parte del contribuente appositi atti di ricognizione del debito.

Art. 6 - Accordi bonari o transattivi

1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono ammessi i tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. L'autorizzazione a concludere i suddetti accordi compete al comune titolare del credito laddove l'importo dello stesso sia superiore alla somma di euro 1.000,00.



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it
P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

TITOLO III - Riscossione coattiva

Art. 7 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, utilizzando i poteri allo scopo previsti dalla vigente normativa, con l'attivazione, fra l'altro, a termini di legge, di ogni procedura cautelare ed esecutiva consentita.
2. L'adozione dell'ingiunzione di pagamento è di competenza del funzionario responsabile della competente Area dell'Unione, in prima applicazione individuata nell'Area Bilancio per tutte le tipologie di entrate. Egli cura ogni adempimento presupposto e conseguente.

Art. 8 - Azioni cautelari e conservative

1. Non si darà luogo a riscossione dei crediti, vantati nei confronti di un medesimo soggetto, che complessivamente non superino l'importo di euro 12,00.
2. Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. 602/1973 e s.m.i., viene disposto qualora l'ammontare complessivo del credito sia pari o superiore ad euro 100,00.
3. La procedura espropriativa presso terzi non può essere disposta qualora l'ammontare complessivo del credito sia inferiore a euro 100,00.
4. Le procedure concorsuali non possono essere attivate per crediti di importo complessivamente inferiore ad euro 250,00.

Art. 9 - Azioni esecutive

1. Alla formazione degli atti esecutivi, quali l'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi, provvede il funzionario responsabile per la riscossione, che esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, opportunamente nominato dai competenti organi, ai sensi dell'art. 4, comma 2-septies del D.L. 209/2002 convertito dalla L. 265/2002, fra i soggetti la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del D.Lgs. 112/1999. Nell'impossibilità di avvalersi di detta figura si provvede per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto al tribunale o di un messo dell'ufficio del giudice di pace, secondo competenza.

Art. 10 - Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva

1. Le spese di formazione degli atti inerenti alle riscossioni sono poste a carico del debitore e, in mancanza di una loro determinazione certa, sono calcolate in via forfetaria nella misura stabilita dall'organo competente.
2. Sono quantificati forfetariamente negli importi di seguito indicati, alla luce delle attività da porre in essere da parte dell'Unione, i rimborsi per spese amministrative dovute all'ente da parte del debitore moroso per l'emissione e gestione dei seguenti documenti/atti:
 - Preavviso di iscrizione d'ipoteca (procedura immobiliare) € 189,03
 - Preavviso di pignoramento mobiliare (procedura mobiliare) € 22,68
 - Preavviso di pignoramento presso terzi (procedura presso terzi) € 34,03
 - Intimazione di pagamento-messa in mora-avvisi di accertamento € 3,90
 - Ingiunzione fiscale € 7,93
 - Intimazioni al pagamento per rinnovo Ingiunzione Fiscale € 20,00
 - Avvisi € 1,95
 - Sollecito (disposto dalla Legge di stabilità 2013 n° 228 del 24/12/2013) € 3,05
 - Comunicazione di pre o post fermo amministrativo € 3,05
 - Perfezionamento delle comunicazioni inesitate inviate con racc. A/R € 8,54



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27

Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988

Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003

Mail: info@unionecomunibbo.it

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

- Perfezionamento delle notifiche non andate a buon fine € 14,64
 - Piani rateali € 18,30.
3. Sono quantificati forfetariamente negli importi di seguito indicati i rimborsi relativi ai costi sostenuti per le visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere, posti a carico del debitore moroso:
- Relazioni immobiliari ipotecarie - impianto a zero note (per esito sia positivo sia negativo) € 119,93
 - Aggiornamento visura – impianto a zero note € 12,81
 - Ogni formalità € 11,47
 - Completamento catastale € 106,87
 - Preventivi non autorizzati: Impianto a zero note € 90,58
 - Registro imprese: Ricerca anagrafica € 1,93
 - Registro imprese: Scheda persona € 17,91
 - Visura Camerale Ordinaria € 20,57
 - Visura Camerale Storica € 23,55
 - Ricerca mirata del possibile datore di Lavoro € 195,20
 - Ricerca mirata per possibile conto corrente bancario: € 183,00 esito negativo - € 366,00 esito positivo
 - Ricerca eredi € 74,42.
4. Sino a diversa determinazione, i costi delle procedure esecutive verranno posti a carico del debitore moroso mediante applicazione delle tariffe relative spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui alle Tabelle allegati A e B del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000 che, per equipollenza, si intendono applicate ai Comuni che utilizzano altresì gli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, quali rimborso degli oneri specifici per le attività coattive e complementari.
5. Inoltre, il debitore sarà gravato dei rimborsi per l'attivazione e gestione del sistema di riscossione nella misura del:
- 4,50 % se il debitore effettuerà il pagamento entro la scadenza dell'Ingiunzione Fiscale;
 - 9,00 % se il debitore effettuerà il pagamento dopo la scadenza dell'Ingiunzione Fiscale.
6. Alle spese di cui sopra si sommano gli importi definiti all'art. 2 del decreto del 12 settembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 254, del 30 ottobre 2012 che definisce che l'ammontare delle spese di spedizione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria come di seguito riportato:
- lettera inviata con posta prioritaria (tariffe in vigore - valori per buste con peso max. 20 gr.) - € 0,70
 - notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (Raccomandata A/R - busta / cartolina di ritorno - bianca) - € 5,18
 - notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 D.P.R. n. 600/73 e 14 L. n. 890/82 nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative (Atto Giudiziario Raccomandata AG - busta/cartolina di ritorno - verde) - € 8,75.

Art. 11 - Modalità della riscossione

1. La riscossione delle entrate avviene tramite la Tesoreria dell'Unione, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla medesima, tramite il sistema bancario, ovvero a mezzo bancomat o carta di credito.



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it
P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

Art. 12 - Dilazione del pagamento

1. L'Unione può concedere, su richiesta dell'interessato, la ripartizione in rate del debito. Le somme dovute, se superiori ad euro 2.000,00, possono essere versate in un numero massimo di dodici rate mensili di pari importo, ovvero, se inferiori ad euro 2.000,00, in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo.
2. In ogni caso il beneficio della dilazione è concesso, nei casi di legge, su richiesta del contribuente, soltanto nelle ipotesi di temporanea ed obiettiva difficoltà dello stesso.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente. Le rate nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 13 - Versamenti al comune

1. L'Unione versa al comune, con cadenza concordata, tutte le somme effettivamente incassate nel corso dei mesi precedenti, consegnando un elaborato e/o supporto magnetico contenente la distinta delle riscossioni relativa alla lista di carico.
2. Le somme di cui al punto precedente devono intendersi al netto di ogni relativo costo od onere, anche amministrativo, di riscossione, analiticamente specificato nella citata distinta.

Art. 14 – Rendicontazione

1. Su richiesta del comune, l'Unione provvederà a fornire, entro 30 (trenta) giorni lavorativi, l'elenco delle partite insolute per lista di carico da cui si evinca l'andamento della riscossione.
2. Il rendiconto finale della gestione della lista di carico, unitamente all'elenco degli utenti morosi (cd. restanza), sarà trasmesso al comune entro 3 (tre) mesi dalla conclusione delle procedure esecutive.
3. Su richiesta del comune, il rendiconto finale della gestione della lista di carico, unitamente all'elenco degli utenti morosi potrà essere trasmesso entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, e comunque entro 12 (dodici) mesi dall'ultima rata della lista di carico.
4. Con tale adempimento, l'Unione è scaricata dalle quote incluse nelle liste di carico e rimaste insolute e, quindi, non potrà conseguire alcuna riscossione delle relative somme.
5. Le somme che dovessero eventualmente pervenire sul conto corrente postale successivamente alla chiusura della lista di carico, saranno riversate nelle casse del comune competente, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo precedente e i relativi bollettini saranno trasmessi al comune unitamente ad apposita evidenza.

TITOLO IV - Norme finali

Art. 15 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.